



Città di Orbassano

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'OSPITALITA' TEMPORANEA A PERSONE E/O NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA.

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Articolo 2 – Requisiti e durata ospitalità
- Articolo 3 – Graduatoria
- Articolo 4 – Decadenza dall'ospitalità

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dell'ospitalità temporanea a nuclei familiari in emergenza abitativa e si compone di n. 4 articoli.
2. Il presente regolamento è in conformità con la Legge Regione Piemonte 17 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i, ai suoi regolamenti attuativi nonché al "Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale a nuclei familiari in emergenza abitativa";
3. L'Amministrazione si riserva di concedere tali benefici nell'interesse dei cittadini e secondo la disponibilità alloggiativa;
4. I benefici disciplinati dal presente regolamento sono rivolti ai cittadini maggiormente fragili allo scopo di mantenere i loro legami con il territorio, con la comunità di appartenenza e con le associazioni e i servizi; con gli stessi soggetti il Comune condivide forme di affiancamento e sostegno.

ART. 2 - REQUISITI E DURATA OSPITALITA'

1. Possono usufruire della concessione dell'ospitalità temporanea i nuclei, privi di una rete parentale/amicale in grado di ospitarli, aventi i seguenti requisiti:
 - a) essere inseriti nella "graduatoria dell'emergenza abitativa
 - b) non avere una situazione debitoria nei confronti degli uffici comunali (ad esempio TARES, mensa scolastica, tariffa asili nido, ecc..) ovvero aver

- stipulato un piano di rientro con il Comune, con riscontro favorevole.
2. L'ospitalità temporanea è concessa con determina dirigenziale, sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione Emergenza Abitativa (CEA) per una durata massima di 180 (diconsi centottanta) giorni.
 3. In casi gravi ed eccezionali su istanza della CEA è possibile con determina dirigenziale autorizzare il proseguimento dell'ospitalità per un tempo non superiore al precedente (per un totale massimo di 360 giorni).
 4. In presenza di situazioni di emergenza abitativa, per i quali la CEA ha espresso parere negativo, il Sindaco del Comune, con proprio atto motivato o supportato da relazione degli enti assistenziali, può procedere alla concessione dell'ospitalità temporanea. In tal caso l'Assessore competente informerà la Commissione nel corso della prima seduta utile.
 5. Una volta individuati i nuclei beneficiari, gli stessi, per usufruirne, dovranno preventivamente sottoscrivere l'accettazione del presente regolamento oltre che del disciplinare allegato. La sottoscrizione varrà quale accettazione delle condizioni previste.
 6. Al momento della consegna delle chiavi così come nel momento del ritiro delle stesse verrà redatto, e dovrà essere controfirmato dal beneficiario, un verbale sullo stato d'uso e di manutenzione dell'alloggio nonché del mobilio.
 7. Nel caso in cui, nel corso del periodo di ospitalità, intervenga un'assegnazione di alloggio di edilizia sociale, il beneficiario si intende decaduto dalla concessione di ospitalità temporanea decorsi 15 giorni dalla firma del contratto, ovvero entro 10 giorni successivi al sopralluogo nel caso di rinuncia all'alloggio di edilizia sociale proposto.

Art. 3 - GRADUATORIA

1. Ai fini della concessione dell'ospitalità temporanea, vale la graduatoria stilata ed approvata dalla CEA, sulla base del punteggio attribuito ai sensi dell'art. 16 del "Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa" nonché le decisioni prese dalla CEA, sulla base di quanto disposto dall'art. 3 lett. e) "Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa".

Art. 4 - DECADENZA DALL'OSPITALITA'

1. Per la disciplina delle cause di decadenza dal beneficio dell'ospitalità si rinvia al "Disciplinare utilizzo alloggi" (allegato I), parte integrale e sostanziale del presente regolamento.
2. Si decade inoltre dal beneficio dell'ospitalità nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento della quota di soggiorno e delle spese di gestione dell'alloggio;
 - b) mancato rispetto del disciplinare;
 - c) comportamenti scorretti e lesivi del bene pubblico rilevati dall'Autorità di Polizia locale o altre forze dell'ordine.
3. Il provvedimento di decadenza dall'ospitalità sarà adottato con determina dirigenziale, avrà effetto immediato e prevederà il termine per il rilascio degli spazi concessi.

DISCIPLINARE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEGLI ALLOGGI DESTINATI ALL'OSPITALITA' TEMPORANEA.

Il presente disciplinare si applica a tutti gli alloggi che per volontà dell'Amministrazione comunale ed autorizzazione della Regione Piemonte possano definirsi "residenze per finalità assistenziali".

Si precisa che l'Ente proprietario degli alloggi è il Comune di Orbassano e che la gestione degli stessi è stata affidata all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale avente sede a Torino C.so Dante 14.

NORME COMUNI

1. L'ospite è tenuto ad usare il massimo rispetto per il decoro della casa e per la conservazione degli arredi messi a disposizione, tenendo un comportamento consono alla vita comunitaria nel rispetto delle norme di civile convivenza.
2. L'ospite è tenuto versare, a titolo di quota di soggiorno la somma di € 40,00 mensili per gli alloggi composti da camera e cucina e la somma di € 60,00 mensili per gli alloggi composti da due camere e cucina.
3. L'ospite è tenuto a versare a titolo di cauzione, la somma di € 100,00 che verrà restituita, previa verifica da parte dell'Ufficio Casa e Assistenza, del corretto stato di conservazione ed uso dell'alloggio dato in concessione, al momento del rilascio dello stesso. Tale cauzione potrà essere trattenuta, oltre che a titolo di risarcimento danni riscontrati, anche come conguaglio della morosità eventuale.
4. Sono a carico degli ospiti anche gli oneri e le spese relative alla gestione dei servizi e degli spazi comuni.
5. In caso di scadenza del periodo di ospitalità o di intervenuta assegnazione, l'ospite è tenuto a liberare l'alloggio da qualsiasi cosa di sua proprietà ed a lasciare puliti ed ordinati i locali assegnati. Le eventuali spese che il Comune e/o l'ente gestore dovrà sostenere per lo sgombero e/o la pulizia dell'alloggio saranno poste a carico del concessionario.
6. Il personale del Comune nonché dell'ente gestore è libero di accedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, nei locali destinati alle parti comuni per sopralluoghi di verifica, ivi compreso lo stato di pulizia dei locali.
7. La pulizia dei locali comuni è a carico degli ospiti che dovranno, allo scopo, organizzarsi.
8. Per i necessari interventi di manutenzione ordinaria, occorre segnalare gli stessi all'Ufficio Casa e Assistenza che provvederà ad inoltrare la richiesta di intervento all'ente gestore.
9. ***L'utilizzo del locale comune, posto al piano terreno, spetta esclusivamente alle persone occupanti gli alloggi posti nella scala 2 del civico 33 di strada Volvera. Il locale collettivo potrà essere utilizzato, previa richiesta scritta da presentare all'ente proprietario, per incontri coinvolgenti più nuclei familiari ivi ospitati al fine di favorire la socializzazione fra gli stessi".***

DIVIETI

All'interno della struttura è vietato:

- a) danneggiare il mobilio e, in generale, fare uso improprio dell'arredamento messo a disposizione;
- b) forare muri, infissi, piastrello o mobili
- c) ospitare, senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio Casa e Assistenza del Comune, persone estranee al proprio nucleo, così come definito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ovvero conoscenti, amici.
- d) le chiavi degli alloggi non devono essere duplicate e sono ad uso esclusivo del beneficiario dell'ospitalità.
- e) la consegna delle chiavi a terzi, senza preventiva autorizzazione dell'ufficio Casa e Assistenza, è causa di decadenza
- f) effettuare lavori senza le necessarie autorizzazioni preventive da parte degli uffici comunali e l'autorizzazione del proprietario, fatta salva la necessità di riparazioni urgenti per evitare danni a cose e persone. In ogni caso deve essere data tempestiva comunicazione all'ufficio Casa e Assistenza.
- g) detenere sostanze infiammabili
- h) portare mobilio proprio senza la preventiva autorizzazione

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare, si rinvia al "Regolamento per la locazione e l'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, approvato con delibera del Consiglio n. 131 del 20 marzo 2000 e s.m.i.

CAUSE DI DECADENZA DAL BENEFICIO DI OSPITALITA':

Fatti salvi i casi di decadenza previsti dal Regolamento di cui tale disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale, costituiscono cause soggette a decadenza le seguenti condizioni:

1. non occupazione dell'alloggio entro 10 giorni dalla firma del regolamento e del disciplinare;
2. uso scorretto dell'alloggio o comportamento dell'assegnatario e del suo nucleo familiare incompatibile con le regole normali di civile convivenza (atteggiamenti di aggressività, scarsa collaborazione, produzione di rumori molesti nelle ore notturne, ecc.....)
3. introdurre nell'abitazione e permettere il pernottamento a terzi senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio Casa e Assistenza
4. mancato rispetto anche di un solo punto descritto nel presente disciplinare e nel relativo regolamento
5. mancato pagamento della quota di soggiorno e delle spese di gestione dell'alloggio e delle parti comuni
6. effettuare lavori senza le necessarie autorizzazioni preventive e senza il benestare dell'ente proprietario fatta salva la necessità di riparazioni urgenti per evitare danni a terzi, che debbono comunque essere comunicate

- tempestivamente al Comune
7. non rilascio spontaneo dei locali a seguito di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale nei termini concessi
 8. non accettazione di idoneo alloggio di edilizia sociale.

Nel caso di violazione dei suddetti divieti , il Comune di Orbassano ha il potere di procedere alle opportune verifiche e di interrompere, revocare, negare la concessione dell'ospitalità e di intraprendere idoneo procedimento sanzionatorio. Le spese che dovrà sostenere l'Amministrazione per il rilascio forzato e lo sgombero dei locali saranno poste a carico della persona e/o nucleo ospitato.

L'ospitalità inizia con la sottoscrizione, per accettazione, del presente disciplinare e regolamento nonchè con la firma del verbale sullo stato d'uso e di manutenzione dell'alloggio e del mobilio.

